



Servizio Appalti, contratti e semplificazione amministrativa
UOC Acquisti Appalti e Contratti

Via San Pietro Martire, 3 - 42121 Reggio Emilia tel. 0522/456.367- fax. 0522/456.037
www.municipio.re.it/gare

Procedura aperta per l'affidamento della concessione del servizio di ripristino delle condizioni di sicurezza stradale compromesse a seguito del verificarsi di incidenti stradali, periodo luglio 2017 - giugno 2020.

Quesito 4: Requisiti di partecipazione - Iscrizione all'Albo dei Gestori Ambientali nelle Categorie 4 e 5.

“L'iscrizione all'Albo Nazionale dei Gestori Ambientali nelle categorie 4 e 5 è da ritenersi requisito fondamentale per partecipare alla gara, nonostante le chiari indicazioni rese dall'Anac siano orientate in senso difforme?”

RISPOSTA quesito 4:

Per quanto concerne il requisito di iscrizione alla Categoria 4 e 5 dell'Albo ANGA si fa presente che la categoria 2 bis fa riferimento a “Produttori iniziali di rifiuti non pericolosi che effettuano operazioni di raccolta e trasporto dei propri rifiuti, nonché i produttori iniziali di rifiuti pericolosi che effettuano operazioni di raccolta e trasporto dei propri rifiuti pericolosi in quantità non eccedenti trenta chilogrammi o trenta litri al giorno.”

La stessa ANAC con parere n. 128 del 6.6.2014 non esclude quale requisito di partecipazione l'iscrizione alla Categoria 5 dell'Albo ANGA purché tale requisito sia inderogabilmente previsto nel bando di gara.

In considerazione del territorio del Comune di Reggio Emilia e della rete stradale di grande percorrenza veicolare che lo attraversa si ritiene ragionevolmente che possa verificarsi la necessità di operazioni di raccolta e trasporto di rifiuti pericolosi in quantità eccedenti trenta chilogrammi o trenta litri al giorno.

In merito alla necessità di iscrizione sia alla categoria 4 sia alla categoria 5 si rinvia alla risposta al quesito 1:

Ai sensi dell'art. 212 co. 7 del D.Lgs. 152/2006 e della Circolare del Ministero dell'ambiente n. 240/ALBO/PRES del 9.02.2011 è sufficiente l'iscrizione alla Cat. 5 dell'Albo.

Quesito 5: Possesso dei requisiti da parte dell'operatore che partecipa come impresa singola requisiti posseduti dalle società ad essere collegate e legate con contratti di governance.

“Nel caso in cui i summenzionati requisiti siano ritenuti fondamentali per la partecipazione, sono rivolti all'operatore che partecipa come impresa singola o possono essere posseduti dalle società ad esse collegate e legate con contratti di governance?”

RISPOSTA quesito 5:

Com'è noto la partecipazione agli appalti pubblici è riservata agli operatori economici nelle forme di cui all'art. 45 co. 2 del D.Lgs. 50/2016 e s.m. e i.

Il possesso dei requisiti richiesti per la partecipazione alla gara nel caso in cui non partecipi un'impresa singola sono disciplinati dai successivi 47 e 48 del D.Lgs. 50/2016 e s.m. e i.

Quindi occorre valutare se il “contratto di governance” rientra in una delle tipologie sopra riportate.

Si ricorda infine che per il possesso dei requisiti richiesti esiste sempre la possibilità di utilizzare l'istituto dell'avvalimento di cui all'art. 89 del D.Lgs. 50/2016 e s.m. e i.

Quesito 6: Requisiti di ordine economico finanziario di cui all'art.4 Punto 4.4 lett. c) del Bando di gara.

“In merito ai requisiti di ordine economico-finanziario di cui all'art., punto 4.4, lettera C).

Recita quello che i concorrenti debbano produrre “idonee dichiarazioni bancarie, rilasciate da istituti bancari o intermediari autorizzati ai sensi della L. 385/1993 che attestino la solvenza almeno per l'importo della gara”.

Si chiede di meglio specificare quali azioni e soprattutto quali dichiarazioni debbano essere poste in essere dagli Istituti bancari o finanziari al fine di dimostrare la solvenza economica del concorrente. Una prima interpretazione della disposizione porterebbe a ritenere che l'idonea dichiarazione si sostanzia di una garanzia impropria, vale a dire di un atto a titolo oneroso di cui il concorrente dovrebbe farsi carico al mero fine di essere ammesso alla procedura di evidenza pubblica. Una seconda interpretazione porterebbe a ritenere che l'Istituto dovrebbe vincolare una somma pari all'importo bandito al fine di palesare la solvibilità del concorrente. Infine, una terza alternativa porterebbe a ritenere sufficiente una mera dichiarazione di solvibilità redatta dall'Istituto che tuttavia parrebbe altresì di esiguo valore formale e sostanziale. Gli esempi sopra esposti hanno mero valore esemplificativo ben potendosi aggiungere diversi ancora che, per amor di sintesi, vengono pretermessi.

Posta la scarsa chiarezza del passo sopra citato, voglia la Spett.le Amministrazione ricevente chiarire cosa debba intendersi per dichiarazione di solvibilità e, nel caso, fornire un modello.”

Risposta quesito 6:

Per “idonee dichiarazioni bancarie, rilasciate da istituti bancari o intermediari autorizzati ai sensi della L. 385/1993 che attestino la solvenza almeno per l'importo di gara” si intende una mera dichiarazione di solvibilità per un importo pari almeno al valore di gara rilasciata dai soggetti di cui al punto 4.4.

p. Il Dirigente del Servizio
Appalti, Contratti e Semplificazione Amministrativa
Dott. Roberto Montagnani